

1. COSTITUZIONE

È costituita la “FONDAZIONE FORENSE PESARESE” con sede in Pesaro presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro (Palazzo di Giustizia, P.le Carducci n. 12).

2. SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione si propone di:

- fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell’ambito del circondario del Foro di Pesaro che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
- predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense quali, a titolo di esempio, la Scuola Forense;
- fornire agli avvocati che operano nell’ambito del circondario del Foro di Pesaro un servizio di formazione e aggiornamento nonché di specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria, organizzando, tra l’altro master, seminari e viaggi di studio;
- promuovere la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria ed in particolare della media – conciliazione. Organizzare e gestire corsi di formazione professionale e manageriale in mediazione e conciliazione, negoziazione, arbitrato, tecniche di gestione costruttiva dei conflitti, comunicazione e tecniche di A.D.R, composizione delle crisi di impresa e sovraindebitamento.

La Fondazione potrà inoltre:

- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario, tra cui a titolo di esempio: il progetto “Easy Giustizia”, i progetti inerenti al Processo Telematico, la Fonoregistrazione, l’assistenza agli iscritti;
- acquistare, prendere in locazione, locare, beni mobili ed immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d’interesse comune dei soci; come l’Organismo di Mediazione e di Conciliazione del Foro di Pesaro, l’Organismo di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento, la Scuola Forense;

- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense.
- Istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune per i discenti meritevoli e/o bisognosi.
- Collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per il perseguimento dei propri scopi tra cui lo scambio di informazioni, l'organizzazione di seminari comuni e altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.
- promuovere forme di solidarietà ed assistenza nei confronti dei propri iscritti e dei loro familiari.

3. **REGOLAMENTO**

Il funzionamento della Scuola Forense di Formazione ed Aggiornamento permanente (d'ora in avanti denominata Scuola Forense) sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Scientifico.

La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

4. **CONVENZIONI**

La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

5. **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:

- a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;
- b) dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

6. **ENTRATE**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5;
- b) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato

ad incremento del patrimonio netto;

c) dagli eventuali avanzi di gestione e annuale;

d) dai contributi ordinari e straordinari;

e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

7. SOCIO FONDATORE

Assume lo status di socio “fondatore” l’Ordine degli Avvocati di Pesaro.

8. SOCI ADERENTI

Possono essere nominati soci “aderenti”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque a suo insindacabile giudizio. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi, nell’ambito degli scopi statuari.

9. SOCI SOSTENITORI

Possono essere nominati soci “sostenitori”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati e al Registro dei praticanti tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro e tutti gli iscritti agli albi degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello di Ancona, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che potrà modificarla annualmente. Detti soci dovranno presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. I sostenitori, che versino almeno il contributo minimo previsto dal Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, per l’anno solare in cui tale contributo è stato versato ed a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative formative organizzate dalla Fondazione Forense Pesarese gratuitamente o con tariffe agevolate (anche graduate in relazione all’importo del contributo versato).

10. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Direttore della Scuola;
- f) i Responsabili di Progetto;
- g) il Collegio dei Sindaci;

11. ASSEMBLEA

Fanno parte dell'Assemblea il Socio fondatore, tramite il proprio Presidente o un suo delegato, ed i soci sostenitori; il socio fondatore e ciascun sostenitore che abbia versato almeno un contributo minimo nell'anno solare ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea è consentita anche per delega ad un altro socio, con massimo di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in particolare:

- I. elegge i Consiglieri di Amministrazione ed i sindaci di propria spettanza;
- II. nomina il Collegio dei Sindaci;
- III. formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

12. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri che durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati, tra cui il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.

Degli altri 6 componenti:

- quattro provengono dal citato Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti e da esso vengono nominati;
- due vengono eletti in sede assembleare tra i soci sostenitori;
- non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività in associazioni o in enti e società di qualsivoglia genere e natura che si occupano principalmente o in via residuale di formazione professionale. L'assunzione di tali cariche successivamente

all'elezione di componente del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi causa di incompatibilità e determina la decadenza immediata dell'incarico di componente del CdA della Fondazione.

In caso un membro del C.d.A. cessa dalle sue funzioni, il Consiglio dell'Ordine, per quanto attiene i componenti di Sua nomina, e l'Assemblea, per i componenti di nomina di quest'ultima, provvederanno alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo raccomandata A/r telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima non liberi.

È convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- III. esamina e provvede in ordine alle domande di partecipazione dei soci nei limiti del presente Statuto e dei principi fissati dall'Assemblea;
- IV. redige e sottopone all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta;
- V. delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- VI. nomina i Responsabili di Progetto, il Comitato Scientifico, ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;
- VII. delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori ed, eventualmente, per i membri degli organi della Fondazione;
- VIII. delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- IX. accetta donazioni ed eredità;
- X. approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- XI. bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
- XII. nomina il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola;
- XIII. provvede alle modifiche dello Statuto e delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio;

XIV. delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Socio Fondatore.

13. **PRESIDENTE**

Presidente della Fondazione è, di diritto, colui che riveste la qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro o un componente del Consiglio da esso delegato.

Il Presidente, in particolare:

- . provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- I. rappresenta la Fondazione in giudizio;
- II. stipula i contratti;
- III. esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
- IV. Il Presidente, in occasione delle assemblee dei soci, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

14. **IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è costituito da 6 membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo coordinatore, o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato designatosi possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore della Scuola, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Comitato Scientifico, esprime pareri non vincolanti :

- . sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- I. sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- II. sull'idoneità e sulla realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;

III. sul programma di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15. SCUOLA FORENSE

Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per quattro anni. È incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Il responsabile della Scuola Forense può costituire uno specifico Comitato Scientifico.

16. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere della Scuola che durano in carica per quattro anni. Gli incarichi sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Essi collaborano con il Direttore della Scuola per la gestione ed il funzionamento della Scuola; rispondono del proprio operato al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

17. Il Direttore, il Segretario, il Tesoriere della Scuola, qualora non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

18. RESPONSABILI DI PROGETTO

I Responsabili di Progetto sono oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quattro responsabili di progetto: nel settore dell'informatizzazione del processo (Processo Telematico), nel settore della Conciliazione e del Sovraindebitamento, nel settore della Scuola Forense e della Formazione, nel settore delle Esecuzioni Immobiliari. Essi indicano le linee programmatiche, oltre a designare collaboratori nei rispettivi settori e dureranno in carica per quattro anni.

I componenti sono coordinati dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato.

19. IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri nominati dall'Assemblea, in via preferenziale iscritti all'Albo degli Avvocati.

I Sindaci eleggono il Presidente del Collegio; durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Valgono le medesime incompatibilità di cui all'art. 12.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei

regolamenti; accertano le regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio sindacale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20. REVOCA E SOSTITUZIONE

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

21. SCIoglimento ED ESTINZIONE

Una volta deliberato lo scioglimento/liquidazione della Fondazione secondo le modalità di cui all'art. 12, essendosi verificata una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 Cod. Civ., si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli artt. 11 e segg. Dip. Att. Cod. Civ..

Una volta dichiarata l'estinzione, i beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, affinché ne faccia uso per le finalità della formazione degli Avvocati iscritti all'Albo.

22. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statuarie, regolamenti o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Fondazione ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale, designato dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente , che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

23. DISPOSIZIONI FINALI

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

24. DURATA FONDAZIONE

La Fondazione avrà durata illimitata e potrà operare nel perseguire i propri scopi nell'ambito della Regione Marche

in particolare favorendo accordi, progetti e scambi culturali con altri enti e associazioni che abbiano i medesimi scopi della Fondazione sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea.

25. NORME DI RINVIO APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

26. NORME TRANSITORIE

In base alla delibera del Consiglio degli Avvocati di Pesaro del giorno 27.03.2013, questi come unico Socio Fondatore, avrà piena operatività sino alla prima seduta dell'Assemblea dei soci e comunque sino al giorno 11.11.2013. Tra le facoltà straordinarie che si riserva, esclusivamente per la Costituzione della Fondazione Forense pesarese, vi è designare i membri dell'Organismo dei Responsabili di Progetto ed il Direttore della Scuola Forense.